

STATUTO SINEPe - Società Italiana di Nefrologia Pediatrica

Approvato nella seduta dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, Marsala 21 ottobre 2017

Articolo 1

È costituita una associazione denominata "Società Italiana di Nefrologia Pediatrica" con sede e domicilio legale nella città di Milano, Via L. Temolo 4.

Articolo 2

Scopi dell'associazione sono:

- a – favorire il progresso degli studi clinici e sperimentali nella Nefrologia Pediatrica;
- b – favorire lo sviluppo e la standardizzazione delle metodologie di ricerca e di applicazione clinica;
- c – nei campi di cui sopra promuovere ricerche in collaborazione tra gruppi italiani e stranieri;
- d – favorire la formazione scientifica dei giovani ricercatori;
- e – promuovere la diffusione delle conoscenze e l'insegnamento nel campo della Nefrologia Pediatrica (attraverso congressi, riunioni e corsi di aggiornamento e di specializzazione), nonché favorire iniziative rivolte alla prevenzione e agli aspetti sociali delle malattia dell'apparato urinario in età pediatrica;
- f – promuovere il riconoscimento della Nefrologia Pediatrica come disciplina a livello degli organi centrali competenti;
- g – incentivare una fattiva collaborazione con le società nazionali, particolarmente con la Società Italiana di Nefrologia e con la Società Italiana di Pediatria, e internazionali, interessati ai problemi della Nefrologia Pediatrica;
- h – favorire la formazione continua del medico nel campo della nefrologia pediatrica promuovendo ed organizzando convegni, congressi, conferenze o corsi di qualsiasi tipologia anche con accreditamento in E.C.M., finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- i - favorire lo sviluppo e la standardizzazione di linee-guida di ricerca e di applicazione clinica in collaborazione con gli Organi istituzionali di riferimento regionali e nazionali;
- l) pubblicare sul sito istituzionale, costantemente aggiornato, l'attività scientifica dell'associazione.

Al fine di attuare i propri scopi l'Associazione potrà realizzare tutte le attività strumentali, connesse, accessorie o comunque utili, collaborando anche con il Ministero della Salute, le Regioni, gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, le altre società e organismi scientifici.

La Società, nonché i suoi legali rappresentanti, non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie alle attività del programma di formazione continua in Medicina (ECM).

Le attività sociali sono finanziate attraverso la quota sociale e/o i contributi di Enti pubblici o privati. Sono esclusi i finanziamenti che configurino conflitto d'interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati. Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente. I legali rappresentanti e gli amministratori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative all'associazione. La società non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, non ha finalità di tutela sindacale né svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi associati in modo diretto o indiretto. L'associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica.

Articolo 3

Il patrimonio della società è costituito dalle quote dei soci ordinari e da somme eventualmente devolute da Enti Pubblici o privati di qualsiasi titolo, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti da soggetti collegati, ai sensi del Decreto Ministro della Salute 31 maggio 2004.

Il periodo amministrativo decorre dal giorno del Congresso Nazionale al giorno del successivo Congresso nazionale.

Articolo 4

La società si compone esclusivamente di membri attivi. Possono essere ammessi alla Società i medici o i ricercatori che abbiano dimostrato interesse clinico o di ricerca nel campo della Nefrologia Pediatrica, senza discriminazioni in relazione al luogo di lavoro o personali, purché in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, compresi quelli la cui mancanza determinerebbe per i soci l'esclusione dall'Associazione.

Appartengono alla SINePe soci provenienti da più di 12 regioni Italiane. I soci devono operare in prevalenza nelle strutture e nei settori di attività del SSN o espletare attività professionale, scientifica o culturale nell'ambito della Nefrologia Pediatrica.

La domanda di ammissione, firmata individualmente, deve pervenire alla Segreteria della Società almeno tre mesi prima dell'Assemblea annuale e deve essere corredata da:

- a – curriculum vitae (con particolare riferimento all'esperienza acquisita nel campo della Nefrologia Pediatrica);
- b – elenco delle pubblicazioni riguardanti la Nefrologia Pediatrica e attinenti argomenti affini;
- c – lettere di presentazione di due membri dell'Associazione.

Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo il quale le valuta ed esprime un giudizio di accettabilità o di diniego. I nominativi degli aspiranti vengono infine sottoposti per la ratifica dell'Assemblea.

L'Assemblea elegge i nuovi membri con la maggioranza di due terzi dei presenti. Le domande respinte non potranno essere ripresentate prima di due anni.

I soci interessati a particolari argomenti o problemi clinici e di ricerca nell'ambito della nefrologia pediatrica possono costituire registri di patologie e gruppi di studio.

Questi gruppi possono operare il collegamento con gruppi affini di altre società medico scientifiche.

L'istituzione e il regolamento dei registri e dei gruppi devono essere approvate dall'Assemblea dei soci e non devono essere in contrasto con gli orientamenti generali della Società (nel proseguo anche solo SINP).

Articolo 5

Hanno diritto al voto e sono eleggibili per il Consiglio Direttivo tutti i Soci. Dovere dei Soci è di pagare annualmente la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

Articolo 6

I soci cessano di appartenere alla Società o per spontanea dimissione o perché morosi da almeno tre anni. I Soci non in regola con le quote da più di due anni dovranno ricevere notifica della morosità dalla Società.

Articolo 7

Sono organi della Società:

- a – l'Assemblea plenaria
- b – il Consiglio Direttivo
- c - Il Comitato Scientifico

Articolo 8

L'Assemblea plenaria è costituita da tutti i Soci. Essa è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente dai Soci che siano in regola con il pagamento delle quote. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea Generale avvengono per alzata di mano, ovvero per acclamazione qualora l'Assemblea si pronunci all'unanimità in tal senso, ad eccezione delle deliberazioni relative all'elezione del Presidente, del Presidente eletto e dei componenti del Consiglio Direttivo, la cui elezione avviene a maggioranza relativa mediante votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea plenaria ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

a – nomina gli scrutatori per le operazioni di voto

b – elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo

c – discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Conto preventivo, consuntivo e incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito internet della Società. Per tutto quanto non risulta specificatamente regolato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

d – delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione, sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli iscritti. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in occasione del Congresso Nazionale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L'Assemblea può altresì essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei membri della Società. La convocazione, fatta dal Presidente, è inviata almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo delle riunioni in prima e seconda convocazione. Al di fuori dei casi espressamente previsti dagli articoli 4, 13 e 14 del presente statuto e dalla legge, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente.

Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità'.

Articolo 9

Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare le finalità della Società secondo gli scopi indicati dall'Assemblea dei Soci; prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da sei consiglieri e dal Presidente, scelti tra i soci. I consiglieri, salvo quanto infra previsto ai fini del periodico avvicendamento dei Consiglieri, sono eletti per un mandato di tre anni e non possono essere rieletti nei tre anni successivi.

È inoltre prevista la carica del "presidente eletto" che rimane tale per un anno e diventa Presidente effettivo per i successivi due anni.

Ogni anno vengono eletti 2 consiglieri che andranno a sostituire i due consiglieri in scadenza ed ogni socio dispone di un voto. Il seggio elettorale sarà aperto durante il Congresso Nazionale.

Nel caso che un consigliere abbia a cessare dalla sua carica prima del termine demandato, gli succederà, acquisendone l'anzianità, il Socio che tra i non eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il CD elegge nel suo seno il Vice Presidente ed il Segretario. La carica di Presidente non può essere ricoperta dallo stesso socio prima di sei anni dalla scadenza del suo precedente mandato.

Un consigliere uscente può essere eletto a Presidente nel mandato successivo.

Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del consiglio direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'associazione dell'operazione. Nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all'associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data. L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato. Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all'associazione dalla sua azione od omissione.

Articolo 10 – IL COMITATO SCIENTIFICO

È prevista annualmente la nomina di un Comitato Scientifico costituito da due membri esterni nominati dal CD, due membri del CD più il Presidente SInePe. Il Comitato Scientifico è preposto alla verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica della Società.

Articolo 11

Il Congresso Nazionale avrà un ritmo annuale. La sede e il Presidente del Congresso verranno designati dall'Assemblea. L'organizzazione del Congresso spetterà al Consiglio Direttivo e al presidente designato.

Articolo 12

Il Presidente rappresenta la Società, presiede a tutte le riunioni della società e del Consiglio. Può inoltre svolgere tutti gli altri compiti di cui sia investito dal Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento e lo assiste se chiamato. Il Segretario deve tenere i resoconti delle sedute della Società, del Consiglio e di eventuali commissioni e assiste il Presidente nelle mansioni attinenti al suo ufficio. Egli può assumere inoltre qualsiasi altro compito che gli venga affidato dal Consiglio. Il Consiglio conferisce mandato ad idoneo professionista di gestire i fondi della Società secondo le direttive del Consiglio e preparare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 13

Gli emendamenti allo statuto debbono essere proposti per iscritto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea. Il Consiglio comunicherà il testo degli emendamenti a tutti i soci almeno un mese prima dell'Assemblea. L'approvazione di un emendamento richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti e dei votanti.

Articolo 14

La Società può essere sciolta per decisione dell'Assemblea con una maggioranza dei tre quarti dei presenti e votanti. In tal caso l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori e detta le norme per la liquidazione e devoluzione delle eventuali attività.